**LOTTO 2– SCHEDA DI OFFERTA TECNICA**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

**RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**

**CIG. N 8392996766**

**VARIANTI MIGLIORATIVE CONSENTITE (Compilare e sottoscrivere solo se si intende apportare varianti migliorative al Capitolato)**

Il/la sottoscritto/a .....................................nato/a a .................... il .....................residente per la carica a…............................via............................... n. ......................In qualità di ......................della Società Assicuratrice........................con sede in ..................... c.a.p. ...............via ........................................... n. ......telefono n. ………………… Fax n. …...…………………PEC…………………Codice Fiscale n. ....................... Partita I.V.A. ...........................…..............

**DICHIARA**

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società ………………………… quota …….% Delegataria
2. Società ………………………… quota …….% Coassicuratrice
3. Società ………………………… quota …… % ………………

**Il merito tecnico verrà cosi valutato:**

ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL CAPITOLATO DI POLIZZA. La selezione da parte del concorrente delle VARIANTI MIGLIORATIVE attribuisce al Concorrente il punteggio relativo alla variante selezionata.

Non sono consentite Varianti diverse a quelle previste dalla SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.

Il Concorrente può facoltativamente selezionare una o tutte le varianti migliorative previste per il Lotto.

Nel caso in cui non sia chiara la selezione del Concorrente la VARIANTE MIGLIORATIVA non sarà valutata.

La Società …………………concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

**OFFRE**

(barrare la voce interessata)

* di accettare **senza alcuna riserva né restrizione** tutte le clausole e le condizioni previste dal Capitolato di polizza
* di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato di polizza, **e le modifiche indicate nelle *varianti tecniche migliorative*** di seguito selezionate:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 1 | **Art 2 Recesso anticipato annuale** | La Società rinuncia alla facoltà per l’intero periodo contrattuale | 3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 2 | **Art 3 Pagamento del premio-Decorrenza dell’Assicurazione** | La Società aumenta il termine di comporto da 60 a 90 giorni | 3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 3 | **Art 9 Recesso per sinistro** | La Società rinuncia alla facoltà per l’intero periodo contrattuale | 3 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 4 | **Art 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**  **Art 8 Dichiarazioni inesatte e reticenti (…)** | La Società consente all’eliminazione dagli articoli delle parole “colpa grave”. | 5 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 5 | **Art 27 Malattie Professionali**  **…..** e siano denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di polizza. | La Società estende il termine temporale a 24 mesi | 6 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 6 | **Art 27 Malattie Professionali**  Esclusioni | Eliminazione dell’esclusione “(…) danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali”. | 5 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 7 | **Art 37 - Massimale RCT per ogni sinistro** | La Società aumenta il massimale previsto di € 5.000.000 a € 7.500.000 | 2 |  |
| La Società aumenta il massimale previsto di € 5.000.000 a € 10.000.000 | 7 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 8 | **Art 37 – Massimale combined**  In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 5.000.00 | La Società aumenta il massimale previsto a € 15.000.000 | 7 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 9 | **Art 37 Franchigia Frontale RCT** | La Società elimina la franchigia frontale | 5 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 10 | **Art 37 Franchigia Frontale RCO** | La Società elimina la franchigia di € 2.500,00 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 11 | **Art 31 Precisazioni - Danni cagionati da rigurgito fogne e allagamenti** | La Società inserisce il seguente articolo: *La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazione e condutture.*  *Questa garanzia è prestata con l’applicazione di franchigia minima per sinistro pari a € 5.000,00 e con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.* | 6 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 12 | **Art 30 lett k) Esclusioni** | La Società elimina l’esclusione “di terrorismo e di sabotaggio” e inserisce l’articolo riportato nella specifica appendice allegata | 6 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Garanzia** | **Variante** | **Punti** | **Barrare il corrispondente quadrato per selezionare** |
| 13 | **Art 30 lett c) Esclusioni**  Inserimento articolo DANNO AMBIENTALE E COSTI DI BONIFICA | La Società inserisce la garanzia Danno AMBIENTALE E COSTI DI BONIFICA come disciplinato dall’Appendice specifica allegata | 10 |  |

Data,

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

**Inserimento articolo TERRORISMO E SABOTAGGIO**

*TERRORISMO E SABOTAGGIO*

*A parziale deroga dell’articolo ESCLUSIONI, la Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di terrorismo o sabotaggio.*

*A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:*

* *danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;*
* *danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";*
* *multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;*
* *danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora ii soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali****.***

*Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un unico sinistro.*

***Definizione di Terrorismo e sabotaggio***

*Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.*

*La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, con scoperto del 10% minimo € 10.000,00.*

|  |
| --- |
| **Inserimento articolo DANNO AMBIENTALE E COSTI DI BONIFICA**  A parziale deroga di quanto previsto all’articolo ESCLUSIONI lettera c), la Società è tenuta a coprire quanto segue.   1. **Responsabilità civile da inquinamento**   La Società si obbliga a tenere indenne l'assicuratofino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danniinvolontariamente cagionati a terzi in conseguenza di una condizione inquinante causata dall’attività assicurata e svolta nelle ubicazioni assicurate. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione.   1. **Costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale**   La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge per costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale a causa del verificarsi di una condizione inquinante all’interno o presso o sotto le sedi assicurate, fermo restando che   1. la condizione inquinante abbia avuto inizio dopo la data di retroattività (compresa) e abbia dato origine a una richiesta di risarcimento danni; 2. la condizione inquinante deve derivare/essere causata da e direttamente attribuibile a un evento accidentale avente inizio e conclusosi interamente in un periodo di 72 ore ininterrotte posteriore alla data di retroattività (compresa); 3. la richiesta di risarcimento danni sia stata originalmente presentata all’assicurato durante il periodo di durata della presente appendice e l’assicurato ne abbia informato per iscritto l’assicuratore durante il periodo di durata della presente appendice. 4. **Costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale**   La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge per costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale a causa della migrazione di una condizione inquinante dalle sedi assicurate sempre che:   1. la condizione inquinante abbia avuto inizio dopo la data di retroattività (compresa) e abbia dato origine a una richiesta di risarcimento danni; 2. la richiesta di risarcimento danni sia stata originalmente presentata all’assicurato durante il periodo di durata della presente appendice e l’assicurato ne abbia informato per iscritto l’assicuratore durante il periodo di durata della presente appendice.   Con riferimento ai precedenti punti 1), 2), 3), limitatamente alle garanzie per le quali sussista una responsabilità dell’assicurato, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' assicurato stesso.  Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente appendice per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.  La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.  Se viene presentata più di una richiesta di risarcimento danni in relazione a una singola condizione inquinante o a più condizioni tra esse collegate verificatesi prima della data di scadenza della presente appendice, tutte le richieste di risarcimento danni saranno   1. considerate come presentate nel momento in cui è stata presentata per iscritto la prima richiesta di risarcimento danni 2. indennizzabili solo se originalmente presentate all’assicurato entro 60 mesi dalla prima richiesta di risarcimento danni e se si riferiscono a una condizione inquinante. |
| Fermo restando che i periodi di assicurazione successivi alla data di presentazione della richiesta di risarcimento escluderanno il risarcimento dei danni emergenti da tale condizione inquinante, l’assicuratore risarcirà il cento per cento (100%) di tutti i costi di bonifica ambientale, costi di emergenza e danno ambientale superiori all’ammontare della franchigia o S.I.R., fermo restante il massimale della presente appendice e le altre condizioni dell’appendice. La S.I.R è a carico dell’assicurato, il quale non può coprire assicurativamente i relativi costi senza il previo consenso scritto dell’assicuratore.  L’importo massimo indennizzabile dall’assicuratore per tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente appendice e della polizza (e successivi rinnovi e integrazioni) in relazione a una singola condizione inquinante non può superare il massimale di risarcimento.  Il massimale di risarcimento indicato nell’articolo *MASSIMALE, FRANCHIGIA E RETROATTIVITÀ* *DANNO AMBIENTALE* della presente appendice e il massimale di risarcimento della polizza non possono essere erosi dalla S.I.R.  ***DEFINIZIONI***  Per **richiesta di risarcimento** danni si intende:   1. in relazione alla garanzia 1) *RESPONSABILITÀ CIVILE DA INQUINAMENTO*: la richiesta scritta di risarcimento derivante da una condizione inquinante, per la quale viene contestata una responsabilità dell’assicurato, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’assicurato durante il periodo di assicurazione; 2. in relazione alle garanzie 2) e 3): qualsiasi ingiunzione di pagamento o esercizio di un diritto giuridico a fronte della presunta o effettiva responsabilità di un assicurato da parte di autorità statali competenti, agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili.   Per **costi di bonifica ambientale** si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall’assicurato in relazione a una richiesta di risarcimento danni per accertamenti, valutazioni, rimozione, smaltimento, trattamento, abbattimento, contenimento o neutralizzazione di qualsiasi condizione inquinante, compreso il costo dei monitoraggi e/o test associati, a condizione che il pagamento di tali costi sia previsto da leggi promulgate per imporre responsabilità per tale condizione inquinante.  Per **costi di emergenza** si intendono i costi di bonifica ambientale ragionevolmente e necessariamente sostenuti, direttamente o indirettamente, dall'assicurato per azioni di emergenza necessarie a fare fronte a condizioni inquinanti verificatesi entro o nei pressi o sotto o migrate da qualsiasi ubicazione assicurata, nel caso in cui un ritardo dell’assicurato potrebbe determinare un sostanziale aumento dei costi di risposta a una richiesta di risarcimento danni o possa esporre l’assicurato alle sanzioni previste dalla direttiva sulla responsabilità ambientale.  Per **danno o danni** si intendono gli importi dovuti a terzi a titolo di risarcimento in conseguenza di un evento garantito in polizza e consistente in danni corporali (intendendosi per tali morte o lesioni personali) e/o danni materiali (ovvero la distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati nonché le interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno delle ubicazioni assicurate nell’area interessata dall’inquinamento). la definizione di danno non comprende costi di bonifica o danno ambientale.  Per **Direttiva sulla Responsabilità Ambientale** si intende la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e le misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva CE/2004/35 nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successivi emendamenti, sempre che dette misure abbiano forza di legge.  Per **ubicazione o ubicazioni assicurate** si intende l’area, situata nell’ambito dell’Unione Europea, sottoposta al controllo dell’assicurato all’interno della quale si svolge l’attività assicurata.  Per **danno ambientale** si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall’assicurato a causa di danni fisici, compresa la distruzione, di specie protette e habitat naturali acquatici o terrestri di cui l’assicurato sia legalmente responsabile ai sensi della Direttiva sulla Responsabilità Ambientale o di una |

richiesta di risarcimento danni presentata da un’autorità governativa per il rimborso dei costi ivi comprese le misure di prevenzione, le azioni di riparazione primarie, complementari e risarcitorie e qualsiasi altra misura finalizzata alla riparazione del danno ambientale descritto all’Allegato II della Direttiva sulla Responsabilità Ambientale.

Per **condizione inquinante** si intende lo scarico, la dispersione, il rilascio, l’infiltrazione, la migrazione o la fuoriuscita di agenti Inquinanti dentro o sopra terreni o strutture sovra giacenti, nell’atmosfera o in qualsiasi corso d’acqua o bacino idrico, ivi comprese le falde freatiche.

Per **misure di prevenzione** si intendono le misure di prevenzione individuate dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e il termine usato come equivalente del termine ”misure di prevenzione” della Direttiva CE/2004/35/ nelle misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successive modifiche, sempre che dette misure abbiano forza di legge.

Per **S.I.R. (Self Insured Retention)** si intende l’importo indicato per questa sezione, che l’assicurato si impegna a coprire direttamente senza risarcimento dell’assicuratore in relazione a costi di bonifica ambientale, costi di emergenza e danno ambientale, nonché alle spese di difesa associate.

**VALIDITÀ TEMPORALE**

La presente estensione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato – e da quest’ultimo comunicate alla Società – durante il periodo di assicurazione, a condizione che la condizione inquinante abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata nell’articolo *MASSIMALE, FRANCHIGIA E RETROATTIVITÀ* della presente appendice.

**ESTENSIONE TERRITORIALE**

La presente appendice opera per le richieste di risarcimento derivanti da eventi di inquinamento o danno ambientale presentate all’interno dell’Area Economica Europea e relative a un evento di inquinamento o ad un danno ambientale verificatosi nell’Area Economica Europea.

**ALTRE ASSICURAZIONI**

Qualora la polizza presti copertura per danni da inquinamento, se una richiesta di risarcimento dovesse risultare assicurata dalla polizza, le garanzie di cui alla presente appendice, fermi i limiti di risarcimento sopra indicati, avranno effetto soltanto per la parte di danno eccedente le garanzie prestate dalla polizza.

**ESCLUSIONI**

La copertura assicurativa della presente appendice non si applica ai costi di bonifica ambientale, danno ambientale, costi di emergenza o spese di difesa associate che derivano o si basano su:

1. condizioni inquinanti verificatesi prima della data di decorrenza della presente appendice o delle richieste di risarcimento se dovute a circostanze notificate a precedenti assicuratori o note all’assicurato alla data di decorrenza della appendice;
2. i danni a qualsiasi immobile occupato dall’assicurato in veste di proprietario, locatario o da esso permanentemente gestito o affidato alla cura, custodia o controllo dell’assicurato o dipendente anche se il danno all’immobile viene sostenuto per evitare o mitigare i costi di bonifica ambientale, costi di emergenza o danno ambientale o qualsiasi altro danno o spesa eventualmente coperti dalla presente polizza o per reagire in qualsiasi modo ad agenti inquinanti, condizioni inquinanti o danno ambientale;
3. qualsiasi condizione inquinante derivante da disprezzo intenzionale o violazione deliberata, colposa o fraudolenta dell’assicurato di qualsiasi legge, direttiva, permesso, avviso, provvedimento o altra concessione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa;
4. la presenza, rimozione, o abbattimento di vernici a base di piombo in o su o applicate a qualsiasi infisso, edificio o altra struttura o tubi contenti piombo o rivestiti con vernici a base di piombo;
5. la presenza di qualsiasi serbatoio interrato, ivi comprese le tubazioni a essi associate, almeno per il 10% od oltre sotto la superficie del suolo;
6. qualsiasi condizione inquinante scoperta nel corso di indagini, campionature, test, valutazioni o altre analisi condotte direttamente o indirettamente dall'assicurato successivamente alla data di decorrenza della presente appendice in qualsiasi ubicazione assicurata. L'esclusione non si applica alle condizioni inquinanti che vengono scoperte esclusivamente in conseguenza a:

* richieste di risarcimento relative a condizioni inquinanti sia tramite azioni di responsabilità instaurate o richieste da avvisi, provvedimenti o altre istruzioni scritte di autorità governative agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili

e

* attività coerenti con la gestione, manutenzione, l’uso o il regolare monitoraggio delle ubicazioni assicurate effettuate direttamente o indirettamente dall’assicurato \*in osservanza delle condizioni di un permesso o di una licenza o \*nel contesto delle migliori prassi per assicurare la continuità delle attività operative delle ubicazioni assicurate;

1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’assicurato da qualsiasi consociata o capogruppo;
2. qualsiasi prodotto ma solo se la condizione inquinante che determina l’insorgenza dei costi di bonifica ambientale o danno alle risorse naturali si verifica fuori da un’ubicazione assicurata;
3. la manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento aggiornamento o integrazione di qualsiasi impianto o struttura le cui condizioni di difetto o inefficienza diano origine a una condizione inquinante o alla violazione di qualsiasi legge direttiva permesso avviso lettera provvedimento o altra approvazione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa o qualsiasi condizione inquinante basata su o derivante da atti od omissioni deliberate, dolo o colpa grave dell’assicurato in relazione alla manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento o aggiornamento di qualsiasi impianto o struttura;
4. qualsiasi uso, sviluppo, decommissionamento o cessazione di attività o qualsiasi altra sostanziale variazione delle attività operative condotte in qualsiasi ubicazione assicurata rispetto a quelle indicate all’assicuratore prima della data di decorrenza della presente appendice;
5. qualsiasi discarica utilizzata direttamente o indirettamente dall’assicurato, sia in veste di proprietario che locatario.

***MASSIMALI, FRANCHIGIE E RETROATTIVITÀ***

La Società, alle condizioni tutte della presente appendice, presta l’assicurazione fino alla concorrenza del massimale e con l’applicazione della franchigia riportati in tabella.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Massimale per ogni sinistro e**  **per periodo assicurativo** | **Franchigia per ogni sinistro** | **Data di retroattività** |
| **€ 250.000** | **€ 10.000** | **La presente appendice è operante, limitatamente a circostanze non note, per gli eventi di inquinamento verificatisi successivamente alla decorrenza dell’assicurazione** |

**Il Contraente (firma)**

**La Società delegataria (firma)**

**Le coassicuratrici (firma)**